

PARERE 19 MAGGIO 2023 - a cura dell'avv. Francesco Bilotta

I QUESITI

Con comunicazione prot. 2950 del 9 maggio 2023, l'Avv. OMISSIS ha sottoposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine due quesiti, così formulati:

- 1) esiste un limite di fatturato o di durata dell'attività allo svolgimento di prestazioni artistiche tale da incorrere nell'incompatibilità prevista dalla legge professionale?
- 2) qualora lo svolgimento delle prestazioni artistiche implichi, sia pure *una tantum*, l'assunzione della qualità di lavoratore dipendente si verte nell'ipotesi di incompatibilità prevista dalla legge professionale?

LE FONTI

Per la formulazione di una risposta ai suddetti quesiti, sono rilevanti le seguenti disposizioni:

Art. 18 L. 247/2012 - Incompatibilità

1. La professione di avvocato è incompatibile:

- a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicitari e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
- c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
- d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 6 Codice deontologico - Doveri di evitare incompatibilità

1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.
2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

RISPOSTE AI QUESITI

Il Consiglio dell'Ordine non può esprimere pareri preventivi su casi concreti e che la risposta a eventuali richieste in tal senso costituisce una riflessione in termini generali volta a favorire l'ordinato esercizio

dell'attività forense. Ciò premesso, in relazione ai quesiti proposti si possono svolgere le seguenti considerazioni.

Primo quesito

Il primo quesito concerne lo svolgimento di prestazioni di carattere artistico, non meglio individuate. Si chiede se tale attività sia incompatibile con lo svolgimento della professione forense, anche in relazione a due profili: l'ammontare dei proventi di dette prestazioni e la durata delle medesime.

La lettera dell'art. 18, 1° co., lett. a) della Legge professionale esclude espressamente dall'ambito oggettivo dell'incompatibilità lo svolgimento di "altra attività (...) di carattere (...) artistico". Dunque, di per sé tale attività di carattere artistico non genera alcuna incompatibilità. Si dovrà comunque apprezzare, di volta in volta, se in concreto l'attività di carattere artistico consenta al professionista il rispetto dei "doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense" di cui all'art. 6 del Codice deontologico forense.

Il quesito, inoltre, sollecita una riflessione sulla rilevanza sia dell'ammontare dei proventi delle prestazioni artistiche sia della durata delle medesime ai fini della valutazione della loro compatibilità con lo svolgimento della professione forense. In effetti, questi due profili della fattispecie possono apparire utili per valutare la continuità e la professionalità con cui viene svolta l'attività artistica: aspetti su cui insiste l'art. 18, 1° co., lett. a) nel qualificare l'attività di lavoro autonomo della cui compatibilità con la professione forense si dubita.

Tuttavia, il tenore letterale della disposizione richiamata è tale da escludere l'incompatibilità con lo svolgimento della professione forense anche qualora l'attività di carattere artistico sia "svolta continuativamente o professionalmente" e, quindi, anche se sia fonte di proventi e si protragga nel tempo. Per inciso, né la legge professionale né il codice deontologico stabiliscono un ammontare dei proventi o una durata massima di un'attività alternativa alla professione come criteri per la determinazione dell'incompatibilità.

Secondo quesito

Il secondo quesito concerne l'eventualità che l'attività di carattere artistico sia svolta come lavoro dipendente. Si aggiunge l'inciso "sia pure una tantum".

Certamente lo svolgimento della professione forense è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente, a mente dell'art. 18, 1° co., lett. d) L. 247/2012.

Posto che l'espressione "una tantum", dal punto di vista giuridico non consente di individuare con precisione una tipologia specifica di contratto di lavoro, quand'anche con questa espressione ci si riferisca a un tipo di lavoro di carattere occasionale, quel che rileva è se la prestazione lavorativa sia svolta in concreto con modalità tipiche del lavoro dipendente. Infatti, qualora l'attività lavorativa, anche di carattere occasionale, abbia le caratteristiche del lavoro dipendente, essa è causa di incompatibilità con lo svolgimento della professione forense.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, si può rispondere ai quesiti formulati nei termini seguenti:

1. quanto al primo quesito: né nella legge professionale né nel codice deontologico si rinviene la fissazione di un limite di fatturato o di durata dell'attività allo svolgimento di prestazioni artistiche, che rendano incompatibile tale attività con quella forense; invece, l'attività di carattere artistico è

compatibile con la professione forense tutte le volte in cui sia svolta come attività lavorativa autonoma, a mente dell'art. 18, 1° co., lett. a), L. 247/2012;

2. quanto al secondo quesito: l'attività di carattere artistico è incompatibile con la professione forense quando è svolta come lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 18, 1° co., lett. d), L. 247/2012.

In ogni caso, andrà considerato se l'attività di carattere artistico, concretamente svolta, metta a rischio l'assolvimento dei "doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense", ai sensi dell'art. 6 del Codice deontologico forense.

È bene precisare che "il potere disciplinare appartiene ai Consigli Distrettuali di Disciplina forense" (art. 50, 1° co., L. 247/2012). Ne consegue che i pareri in materia deontologica del Consiglio dell'Ordine non possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna rilevanza neppure come esimente dell'illecito disciplinare a beneficio dell'iscritto che abbia sollecitato l'emanazione del parere. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, pertanto, può pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio nel presente parere.